

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2142-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATRICE D'ALESSANDRO PRISCO)

Comunicata alla Presidenza il 17 giugno 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico
di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in
materia di erogazione di buoni pasto

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
di concerto col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge n. 2142 e testo proposto dalla Commissione .	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede l'attribuzione di una indennità detta «di posizione» ai dirigenti generali dello Stato, della polizia di Stato, ai generali di divisione e di Corpo d'armata, nonchè ai dirigenti generali degli enti pubblici non economici, in attesa della revisione del relativo rapporto di lavoro e in coerenza con quanto già stabilito per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

La rivalutazione retributiva (prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550) spetta soltanto per gli anni 1996 e 1997 ed è da considerare anticipazione del futuro riassetto retributivo, derivante dall'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali.

La rivalutazione si è resa necessaria anche in considerazione del livello retributivo, che può risultare talvolta più elevato di quello dei dirigenti generali, stabilito a favore dei dirigenti statali e degli enti pubblici non economici dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

Con il comma 3 dell'articolo 1, si intende poi perequare il trattamento economico dei componenti non parlamentari del Governo tenendo conto di altre eventuali somme percepite a titolo retributivo o pensionistico.

Inoltre l'articolo 3 reca una norma interpretativa della disposizione che ha istituito i buoni pasto per i pubblici dipendenti (articolo 2, comma 11, della legge n. 550 del 1995).

Al riguardo, viene in particolare prorogato dal 31 marzo al 30 giugno 1997 il termine per l'attribuzione di una somma a titolo di controvalore del buono pasto, al fine di poter risolvere le difficoltà organizzative emerse per la concreta erogazione.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge chiarisce che l'onere complessivo, calcolato nella misura di lire 37 miliardi annui, è iscritto al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

La 1ª Commissione ha esaminato il provvedimento in modo molto approfondito, giungendo anche a formulazioni di maggiore chiarezza su alcuni aspetti, come per l'articolo 3, comma 1, e proponendo l'integrazione del testo con un articolo aggiuntivo, concernente un limitato contingente di funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare alla qualifica ad esaurimento.

Si propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge nel testo definito dalla Commissione.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: MORANDO)

25 marzo 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

su emendamenti

(Estensore: FERRANTE)

7 maggio 1997

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che su quelli 1.4, 2.2, 1.6, 1.5, 1.3 e 2.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 3.0.1 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla riformulazione della clausola di copertura nei termini seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 59 milioni per il 1997 e in lire 117 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, allo scopo utilizzando per l'anno 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e per gli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

su emendamenti

(Estensore: FERRANTE)

13 maggio 1997

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.5 (nuovo testo).

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico)

1. In attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un'indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: *a*) lire 24 milioni per le funzioni di capo delle direzioni generali o di altri uffici centrali e periferici di livello pari o superiore; *b*) lire 18 milioni per ogni altra funzione. In presenza di particolari condizioni di complessità o rilevanza delle posizioni, ciascun Ministro può riconoscere una maggiorazione della indennità di cui alla lettera *a*) fino al 30 per cento del suo importo, nel limite delle risorse assegnate dal Ministro del tesoro in proporzione alle unità di personale in servizio al 1° gennaio 1996.

2. L'indennità di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i medesimi criteri, spetta al personale delle carriere prefettizia e

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico)**Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonchè ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio, nonchè ai dirigenti generali equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscono di compensi o indennità aventi analoga natura, fatto salvo il trattamento di miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli enti di appartenenza.

3. L'indennità di cui al comma 1 non spetta ai Ministri e ai Sottosegretari che siano parlamentari o ex parlamentari titolari di assegno vitalizio. Ai Ministri e ai Sottosegretari che non siano parlamentari l'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura di cui alla lettera *a*), con la maggiorazione massima ivi prevista. A fini perequativi, tale indennità è integrata da un assegno corrispondente alla differenza tra l'importo dell'indennità stessa e l'importo dell'indennità parlamentare. Tale trattamento economico complessivo, comprensivo dell'indennità e dell'assegno, è decurtato delle somme percepite a titolo retributivo o pensionistico con esclusione di quelle stipendiali spettanti in relazione alla carica di Ministro o di Sottosegretario.

4. All'onere per la corresponsione degli emolumenti di cui ai commi 1, 2 e 3, determinato in lire 37 miliardi annui, si provvede per gli anni 1996 e 1997 parzialmente utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550. Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finan-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

ziario 1997, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 2.

(Trattamento economico del personale dirigente non contrattualizzato)

1. Il bilancio triennale 1998-2000, e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato, nonché dei professori e ricercatori universitari, con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi di trattamento comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di buoni pasto)

1. L'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, si interpreta nel senso che il richiamo all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è comprensivo, ai fini della concessione dei buoni pasto, delle esigenze di servizio fatte salve dalla disposizione stessa, a fronte di orari continuativi o estesi a tutti i giorni lavorativi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Trattamento economico del personale dirigente non contrattualizzato)

Identico.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di buoni pasto)

1. L'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, si interpreta nel senso che **la erogazione dei buoni pasto è dovuta, secondo le modalità previste negli specifici accordi, anche ai dipendenti civili delle Amministrazioni e loro articolazioni del comparto Ministeri, nelle quali, per le particolari esigenze fatte salve dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non sia attivato l'orario di servizio e di lavoro su cinque giorni.**

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

2. Il termine del 31 marzo 1997, previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 30 giugno 1997.

Art. 4.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 4.

(*Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri*)

1. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 26, comma 3, all'articolo 38, comma 3 e all'articolo 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data 1° gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 59 milioni per il 1997 e in lire 117 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, allo scopo utilizzando per l'anno 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e per gli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

(*Entrata in vigore*)

Identico.

